



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Numero 19 del 04/06/2021

Prot. 6363

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.22/3 DEL 23/04/2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

1. I terreni, i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa della presenza di vegetazione incolta, cespugli ed arbusti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, favorendo altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, causando disagi a persone e animali.
2. L'abbandono e l'incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, possono determinare un proliferare della vegetazione, che soprattutto nel periodo estivo sono causa di potenziali incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

DATO ATTO che sono vigenti dal mese di maggio 2021 le Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 - Aggiornamento 2021, e che numerosi proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, sia nel centro urbano che nell'agro, non hanno ancora provveduto alla integrale, costante e continua pulizia della vegetazione presso le suddette aree.

RITENUTO quindi indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino.

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree.

VISTA la D.G.R. n. 28/16 del 4 giugno 2020 della Regione Autonoma della Sardegna con cui è stato approvato il Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2020-2022";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. G.R. 22/3 del 23/04/2020 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022. Aggiornamento 2021 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi.

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 3 Allegato

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200-Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it

alla D.G.R. n. G.R. 22/3 del 23/04/2020).

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90.

VISTI:

- l'art.21 – *ter* della legge n.241/90.
- l'art.50, comma 5 e art. 54, comma 4, 7 e, D.L.vo 267/2000.
- l'art.2/lett. c) del D.M. 05.08.2008.
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225.
- l'art. 182 comma 6 bis e art.255 del D.L.vo 03.04.2006 n.152.
- l'artt.449 e 650 del Codice Penale.
- il Capo III del D.L.vo n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi.
- la Legge del 21 novembre 2000 n.353 "Legge quadro in materia di prevenzione incendi".
- la Legge n.265/1999 art.12.
- la D.G.R. n. 17/2 del 3.5.2019.
- la D.G.R. n. 20/32 del 30.5.2019.

ORDINA

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri..

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla Delibera della G.R. 22/3 del 23/04/2020 provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la pulizia e al loro smaltimento.

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni previste dall'art. 25 della G.R. 22/3 del 23/04/2020 "Prescrizione Regionali Antincendi 2020/2022 – Aggiornamento 2021" e dall'allegato E – Prontuario delle sanzioni amministrative – comma 3:

- pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.
- Allorquando le violazioni ai precetti di cui al precedente punto 3) siano sanabili prima che si verifichino eventi dannosi, l'organo che effettua il controllo, in attesa di poter formulare la contestazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrive al trasgressore 33/33 gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Accertata l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni impartite e l'assenza di eventuali connessi eventi dannosi, le sanzioni di cui al punto 3) sono ridotte a un quinto, a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.
- Fatta salva l'applicazione degli articoli 8 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le ulteriori violazioni ai precetti recati dalle presenti prescrizioni, sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. e), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- Pubblicazione all'albo pretorio del comune;
- Inserimento nel sito istituzionale www.comune.olienu.it.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- **Entro 60** (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
- **Entro 120** (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.



IL SINDACO

Sebastiano Antioco Congiu